

# COMUNE DI FANO

## PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

PROGETTO: Ufficio Tecnico Comunale

CONSULENTI: dott.arch. F. Battimelli

" " B. Bottaro

" " F. Darbelley

" " G. Zani

Elaborato di piano adottato dal Consiglio con atto n° 399 del 22.6.1979 e proposto ~~con modifiche~~

~~senza modifiche~~ dalla Giunta con delibera n° 565 del 18.3.1980 per la definitiva approvazione.

LABORATO:

## NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

UFFICIO TECNICO COMUNALE

L'Ingegnere Capo

(Vittorio/Luzi)



## TITOLO I - CONTENUTO DEL PIANO

### Art. I - Contenuto del Piano

Il piano soggetto alle seguenti norme riguarda la zona del C.S. e comprende le aree individuate dai perimetri indicati nella planimetria catastale e descritti nel l'allegato elenco catastale.

Il Piano si compone dei seguenti elaborati:

I - Tavole di indagine:

I.1. - Stratigrafia storica - I.2 Uso dei piani terra  
Stato di fatto - I.3 Localizzazione puntuale delle attività - I.4 Consistenza edilizia - I.5 Rilievo piani terra.

2 - Tavole normative:

2.1 Destinazione d'uso delle aree - 2.2. Destinazione d'uso degli edifici - 2.3 Vincoli agli interventi - 2.4 Planimetria catastale.

### Art. 2 - Valore normativo del Piano

Hanno valore vincolativo per la realizzazione delle opere e degli edifici:

- a) - Il perimetro delle aree vincolate indicato nella tav. n.2.4 e nella tav. n.2.1 della planimetria catastale
- b) - Le prescrizioni riguardanti gli allineamenti e i perimetri regolatori contenuti nella tav. n.2.3
- c) - Gli indici edilizi di cui all'art.3 e contenuti nelle tabelle allegate alle presenti norme.
- d) - La destinazione d'uso delle aree e degli edifici di cui alle tav. n.2.1 e 2.2.

### Art. 3 - AI - INTERVENTI DI RESTAURO CONSERVATIVO

Gli interventi di restauro conservativo riguardano le unità edilizie che hanno assunto rilevante importanza

nel contesto urbano e territoriale per specifici pregi o caratteri architettonici o artistici, ivi compresi gli immobili vincolati ai sensi della legge I Giugno 1939 N.1089. Tali interventi sono sottoposti al parere della Soprintendenza ai Monumenti delle Marche.

Il tipo di intervento consente:

il ripristino dei valori e il mantenimento della destinazione originaria e eventualmente la modificazione della destinazione con una analoga o compatibile nelle sue conseguenze spaziali o distributive con quella originaria.

L'intervento prevede:

- a) - il restauro scientifico e filologico degli aspetti architettonici e/o il ripristino delle parti alterate e cioè:
  - il restauro e il ripristino dei fronti esterni e interni;
  - il restauro o il ripristino degli ambienti interni;
  - la ricostruzione filologica di parti dell'edificio eventualmente crollate o demolite;
  - la conservazione o il ripristino degli spazi liberi quali le corti, i chiostri, i larghi e le rientranze, i giardini e gli orti;
- b) il consolidamento delle murature portanti interne ed esterne;
- c) il consolidamento, con sostituzione delle sole parti non recuperabili e senza modificare la posizione o la quota dei seguenti elementi strutturali:
  - solai e volte;
  - scale;

- tetto con ripristino del manto di copertura originale.
- d) - la eliminazione delle superfetazioni definite come parti incongrue all'impianto originario e agli ambienti organici del medesimo;
- e) - l'inserimento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari essenziali nel rispetto delle norme di cui ai punti precedenti;
- f) - la sistemazione degli spazi interni.

## A 2 - INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO

Gli interventi di risanamento conservativo riguardano le unità edilizie che, pur non presentando particolari pregi architettonici ed artistici, costituiscono parte integrante del patrimonio edilizio dell'insediamento storico, sia in quanto elementi partecipanti alla formazione dell'ambiente storico antico, sia perché significativi dal punto di vista tipologico. Gli interventi sono rivolti a valorizzare gli aspetti architettonici originali mediante operazioni che salvaguardino l'autenticità degli elementi costitutivi.

Sono consentite destinazioni d'uso prevalentemente residenziali, salvo diverse prescrizioni quali risulteranno dalle tavole di vincolo relative alle destinazioni d'uso.

L'intervento prevede:

- a) il restauro critico degli aspetti architettonici e cioè:
  - il restauro dei fronti esterni ed interni;
  - il restauro degli ambienti interni;
  - la conservazione o il ripristino degli spazi liberi quali le corti, i chiostri, i larghi e le rientranze, i giardini e gli orti;
- b) il consolidamento anche con l'eventuale sostituzione delle sole parti non recuperabili delle murature portanti sia interne che esterne;

- c) - il consolidamento con possibilità di sostituzione dei seguenti elementi strutturali originali:
- solai e volte (per i solai in legno é prescritta la sostituzione con solai in legno o con strutture a scarico punforme sulla muratura portante);
  - scale;
  - camini;
  - tetto, con ripristino del manto di copertura e degli elementi di gronda (sporti, cornicioni, ecc.) con le stesse caratteristiche originarie, con la possibilità di lucernari a giorno di modeste dimensioni che non emergono dalla copertura esistente;
- d) - eliminazione delle superfetazioni quali parti incongrue dell'impianto originario;
- e) - possibilità di inserire ascensori e altri impianti tecnologici che non compromettano la morfologia e la struttura dell'edificio con la tassativa esclusione di volumi tecnici eccedenti le coperture esistenti;
- f) - la possibilità di variare la posizione di murature non portanti ove queste non corrispondano a volte o decorazioni;
- g) - la possibilità di stabilire continuità tra gli ambienti previa apertura di varchi nelle murature portanti;
- h) - la possibilità per gli edifici a schiera con uso residenziale di tipo duplex di variare la posizione dei collegamenti verticali e di ridurre il numero nel caso di abbinamento di più unità edilizie;
- i) - la possibilità di incrementare la superficie utile dei vani che superano l'altezza di ml.4,50 con la realizzazione di strutture a carattere precario sino ad un incremento massimo del 50% della superficie del vano esistente, nel caso di vani coperti con superficie

inclinata il soppalco potrà coprire tutta la superficie con altezza maggiore a 4,50 fino ad un massimo del 50% dell'intera superficie del vano.

### A 3 - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Gli interventi di ristrutturazione edilizia riguardano le unità prive di particolare valore storico-artistico, ma di valore ambientale in quanto non in contrasto con il tessuto edilizio anche se di costruzione recente, per le quali si prevede il mantenimento delle sagome attuali con l'eliminazione delle superfetazioni e delle sopraelevazioni.

Il tipo d'intervento, rivolto al miglioramento delle condizioni funzionali e igieniche delle unità edilizie esistenti, prevede:

- a) - il consolidamento statico secondo quanto prescritto ai punti "C" e "D" delle norme A 2;
  - b) - modifica degli elementi distributivi interni;
  - c) - modifica degli elementi di collegamento verticale esistenti;
  - d) - possibilità di inserire ascensori e altri impianti tecnologici con la tassativa esclusione di volumi tecnici eccedenti le coperture esistenti;
  - e) - possibilità di modifica delle aperture sulle fronti interne mentre per le fronti esterne sono consentite parziali modifiche alle dimensioni delle aperture purché non venga alterato il carattere ambientale del prospetto; è altresì consentito il ripristino delle aperture originarie eventualmente chiuse;
  - f) - possibilità - per le destinazioni d'uso non residenziali - di eliminare elementi strutturali verticali interni.
- "La possibilità di incrementare la superficie utile dei vani che superano l'altezza di ml.4,50 con la realizza-

zione di strutture a carattere precario sino ad un incremento massimo del 50% della superficie del vano esistente"; nel caso di vani coperti con superficie inclinata il soppalco potrà coprire tutta la superficie con altezza maggiore a 4,50 fino ad un massimo del 50% dell'intera superficie del vano.

Nel caso di intervento unitario su una o più unità edilizie e/o funzionali a destinazione d'uso residenziale é consentita la redistribuzione interna sempre che la percentuale degli alloggi di taglio inferiore a 50 mq. di superficie netta non risulti superiore al 25% del totale degli alloggi.

#### A 4 - INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

Gli interventi di demolizione e ricostruzione riguardano le particelle edilizie incongrue alla organizzazione morfologica e tipologica del tessuto urbano.

Il tipo d'intervento prevede:

- a) - la demolizione e la ricostruzione sulla base degli allineamenti indicati nella tav. 2.3 e agli indici edilizi allegati relativi all'altezza massima e il numero dei piani di ciascuna unità edilizia (U.E.)

In attesa degli interventi previsti dal comma precedente, sarà consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria e piccole modifiche interne necessarie per migliorare le condizioni igieniche.

#### A 5 - DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE

Gli interventi riguardano la demolizione delle superfetazioni e di quei corpi di fabbrica del tutto incompatibili con la struttura dell'insediamento storico la cui eliminazione concorre all'opera di risanamento funzionale e

formale degli edifici dell'intorno e delle aree libere e delle corti interne.

Il tipo di intervento prevede la demolizione e l'esecuzione di opere esterne atte a valorizzare la morfologia degli edifici dell'intorno, nonché la riorganizzazione delle aree rese libere dalla demolizione.

#### A 6 - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono rivolti a sostituire l'esistente tessuto edilizio con altro diverso a tipologia libera, e debbono essere attuati con progetti planivolumetrici convenzionati redatti su aree minime corrispondenti ai comparti individuati nella tav. N. 2.3.

Il volume massimo consentito è pari alla volumetria attuale fuori terra con un incremento del 20%.

L'altezza massima consentita è di ml.10,50 ed il numero massimo dei piani è pari a 3.

Per le unità edilizie ricadenti nei comparti di cui al 1° comma del presente articolo sono consentite, in attesa dell'intervento, le manutenzioni ordinarie e straordinarie.

#### A 7 - COMPARTI SCOLASTICI

Aree ed edifici soggetti al vincolo di servizio scolastico nei quali gli interventi sugli edifici e sulle aree sono da attuarsi in relazione ad una programmazione scolastica che soddisfi i fabbisogni aggiuntivi di aule e servizi. All'interno di tali aree sono consentite demolizioni e ricostruzioni esclusi gli edifici sottoposti a vincoli specifici.

Per le unità edilizie ricadenti nei comparti scolastici sono consentite, in attesa dell'intervento, le manutenzioni ordinarie straordinarie.

#### ART. 4 - NORMA GENERALE

Per tutti i tipi d'intervento descritti nelle presenti norme e indicati nella tavole di piano, resta l'obbligo di osservanza dei vincoli imposti (sia sull'intero edificio sia su singoli elementi architettonici) dalla Soprintendenza ai Monumenti con decreto di cui alla Legge I giugno 1939 N. 1089; inoltre per l'esecuzione di demolizioni, ricostruzioni, ed in genere di tutte quelle opere che comportino scassi nel sottosuolo, é fatto obbligo di richiedere preventivo nulla osta alla Sovrintendenza Archeologica delle Marche.

#### TITOLO III - DESTINAZIONI D'USO PREVISTE DAL PIANO

##### Art. 5 - Classificazioni delle destinazioni d'uso delle aree e degli edifici.

Le aree sono classificate secondo le seguenti destinazioni d'uso (vedi tav. 2.1).

- a - aree per sedi viarie e aree pedonali;
- b - zona archeologica;
- c - zone per servizi pubblici;
- d - zone per servizi privati;
- e - zone per residenze;
- f - zone miste;
- g - aree per verde pubblico;
- h - zone a verde privato vincolato;
- i - aree di sosta;

Gli edifici sono classificati secondo le seguenti destinazioni d'uso (vedi tav. 2.2).

- a - edifici per servizi pubblici;
- b - edifici per servizi privati;
- c - edifici residenziali;

- d) - edifici misti 1;
- e) - edifici misti 2;
- f) - edifici misti 3.

Art. 6 - Destinazioni d'uso delle aree (tav. 2.I).

a - Aree per sedi viarie e parcheggi:

destinate al traffico cittadino veicolare e alla sosta.

b - Zona archeologica: destinata alla formazione di un parco urbano archeologico all'interno del quale l'arredo, in conseguenza di rilevamenti archeologici, risulti da un'organica sistemazione dei reperti con le attrezzature di verde pubblico.

c - Zone per servizi pubblici: aree destinate ad accogliere attrezzature ed impianti di interesse collettivo a servizio di quartiere ed urbano territoriale quali: uffici pubblici, scuole materne ed asili, scuole dell'obbligo, scuole dell'obbligo, scuole medie superiori ed istituti superiori, attrezzature di quartiere, attrezzature culturali e ricreative, chiese ed istituzioni religiose per il culto, mercati, attrezzature generali d'interesse urbano e territoriale.

d - Zone per servizi privati: destinate ad accogliere sedi di comunità, attrezzature culturali e ricreative, alberghi, pensioni, credito, servizi di rappresentanza.

e - Zone residenziali: composte da unità edilizie destinate alla residenza e ai servizi della residenza.

- f) - Zone miste: composte di unità edilizie destinate alle abitazioni, alle attività artigianali, commerciali e agli uffici come precisato nelle norme per la destinazione d'uso degli edifici di cui al successivo art. 6.
- g - Zone di ristrutturazione urbanistica: dette zone sono destinate alla residenza, ai servizi residenziali e ad altre attività, quali le commerciali, uffici privati e i servizi privati.  
La superficie totale delle attività extra-residenziali non può superare il 30% della superficie utile complessiva.
- h - Aree vincolate a verde pubblico: aree attrezzate a giardino e parco pubblico.

Art. 7 - Destinazioni d'uso degli edifici (tav. 2.2)

- a) Edifici per servizi-pubblici: unità edilizie destinate ad accogliere attrezzature ed impianti di interesse collettivo a servizio di quartiere ed urbano-territoriale quali: uffici pubblici, scuole materne ed asili, scuole dell'obbligo, scuole medie superiori ed istituti superiori, attrezzature di quartiere, attrezzature culturali e ricreative, chiese ed istituzioni religiose per il culto, mercati, attrezzature d'interesse urbano e territoriale.
- b) - Edifici per servizi privati: unità edilizie destinate ad accogliere sedi di comunità, associazioni di categoria e simili, attrezzature culturali e ricreative, alberghi, pensioni, credito, servizi di rappresentanza, agenzie, uffici e studi professionali e unità commerciali ai piani terra.

- c - Edifici residenziali: unità edilizie destinate alla residenza e servizi per la residenza (cantine, autorimesse singole, ecc.) nelle quali sono consentite, ai piani terra, le attività artigianali non moleste o rumorose né inquinanti o soggette a limitazioni e prescrizioni di legge, ove attualmente presenti oppure nuove attività artigianali del tipo sopraddetto, se strettamente connesse con l'unità abitativa.
- d - Edifici a destinazione mista I: unità edilizie destinate alla residenza e servizi per la residenza (cantine, autorimesse singole, ecc.) nelle quali sono consentite ai piani terra: le attività commerciali e le attività artigianali non moleste o rumorose né inquinanti o soggette a limitazioni e prescrizioni di Legge.
- e - Edifici a destinazione mista 2: unità edilizie destinate prevalentemente alla residenza e servizi per la residenza nelle quali sono consentite ai piani terra: le attività commerciali con relative attrezzature complementari eventualmente collocate ai piani elevati, gli uffici privati, le attività artigianali non moleste o rumorose, né inquinanti o soggette a limitazioni e prescrizioni di legge nonché le funzioni residenziali. Ai piani elevati, oltre all'uso residenziale, sono confermate le destinazioni d'uso non residenziali in atto all'adozione del piano particolareggiato limitate alle attività esistenti documentabili.

"Al primo piano oltre all'uso residenziale é consentita l'utilizzazione commerciale quando al piano terra sia presente un esercizio con superficie di vendita inferiore a quella minima prescritta dalle tabelle commerciali di cui al piano di sviluppo legge N.426 dell'11/

/6/1971. L'utilizzazione del primo piano é consentita fino al raggiungimento di tale sup. minima. Comunque essa non dovrà essere mai superiore alla sup. di vendita del piano terra".

- f - Edifici a destinazione mista 3: unità edilizie destinate ad accogliere residenze e servizi per la residenza e altre attività, queste sino ad un massimo del 50% delle superfici globali.

#### TITOLO IV - INDICI EDILIZI

##### Art. 8 - Indici edilizi

Sono indicati nell'abaco dei tipi edilizi (tabelle allegate) i seguenti indici: N numero dei piani; H altezza max; P profondità (indicata nella tav. 2.3). Detti indici sono riferiti alle unità edilizie individuate e contraddistinte con numerazione progressiva per ogni singolo isolato contraddistinto a sua volta con lettera minuscola.

##### Art. 9 - Criteri di misurazione degli indici edilizi.

- 9.1 - N numero massimo dei piani: riferito al complessivo dei piani compreso il piano terra.
- 9.2 - H altezza massima degli edifici: é misurata in metri dal piano medio stradale fino al piano della linea di gronda o all'estradosso dell'ultimo solaio, intendendosi, nel caso di copertura a tetto, per piano della linea di gronda l'intersezione dell'estradosso della falda del tetto con il piano

verticale della parete.

- 9.3 - P profondità massims degli edifici: va misurata agli estremi opposti dei lati della costruzione ivi compresa ogni volumetria aggettante dalle facciate.

TITOLO V - MODALITA' DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE  
DEGLI EDIFICI

- Art. 10 - Agli effetti della progressiva e sistematica attuazione del Piano le aree sono suddivise in:
- a - settori urbanistici corrispondenti alle sezioni censuarie indicati con numeri romani.
  - b - unità edilizie individuate alla sola finalità tecnica di esecuzione del Piano e non per la definizione del regime di proprietà delle aree. Dette unità, contraddistinte con numerazione progressiva per ogni isolato, hanno pertanto lo scopo di individuare i singoli organismi architettonici nella loro unitarietà strutturale.
  - c - Isolati indicati con lettera minuscola delimitati da strade e piazze.

- Art. II - Norme di presentazione dei progetti ed elaborati.  
Tutti i progetti di restauro conservativo e di risanamento conservativo debbono essere sottoposti al benestare della Soprintendenza ai Beni Culturali delle Marche e debbono essere preceduti da un attento studio sull'edificio condotto sia dal punto di vista storico-critico con ricerche bibliografiche, iconografiche ed archivistiche, sia dal punto di vista della stabilità statica e delle relative tecnologie di restauro.

Tale studio dovrà giustificare le operazioni di intervento consentite dagli articoli 2 e 3 delle presenti norme.

Tutti i progetti di restauro, risanamento e ristrutturazione edilizia nel centro storico dovranno contenere i seguenti elaborati:

- rilievo a scala 1:100 della costruzione attuale e documentazione fotografica.
- relazione tecnica.
- progetto a scala 1:100 con facoltà della Amministrazione di richiedere elaborati a scala 1:50.
- specificazione dei materiali e dei colori usati per gli esterni.
- prospettiva o fotomontaggio dell'inserimento del nuovo fabbricato nel tessuto urbano.
- calcolo delle superfici utili (comutate al netto delle murature).
- calcolo dei volumi. Questo calcolo sarà fatto computando tutto lo sviluppo del fabbricato incluse le porzioni di spazio comprese tra la linea di gronda e le coperture esterne non orizzontali.

Art. 12 - Mostre di negozi

I progetti di mostre di negozi dovranno tenere conto degli aspetti architettonici dell'intera facciata ed essere in rapporto ed armonia con essi.

Dovranno essere presentati gli elaborati a scala 1:50 di tutto il prospetto ed a scala 1:10 dell'apertura.

Dovranno essere specificati i materiali impiegati per la vetrina, le mostre ed il vano di ingresso. Sarà preferibile per i negozi inseriti in edifici di carattere storico, anche modesto, usare materiale di recupero.

Dovranno altresì essere presentati progetti particolareggiati di scritte, insegne luminose e simili. Sono escluse tassativamente insegne a bandiera.

Art. 13 - Strade, piazze e cortili

L'Amministrazione Comunale tenderà alla conservazione delle pavimentazioni e di quanto altro costituisce il paesaggio urbano anche nei suoi minimi particolari quali: illuminazione, particolari disegni a terra, sezioni di strade. Nella pavimentazione delle strade, piazze, cortili e percorsi pedonali in genere è vietata la sostituzione di materiali originari con materiali asfaltici e bituminosi ad eccezione delle grandi arterie di penetrazione.

Art. 14 - Nuovi scantinati

Per gli interventi di tipo A 1, A 2, non è consentita la realizzazione di nuovi scantinati, sia all'interno dell'edificio che negli spazi liberi.

Art. 15 - Prescrizioni igieniche particolari negli interventi di restauro, risanamento e ristrutturazione edilizia.

Negli interventi di restauro, risanamento e di ristrutturazione edilizia, ove esiste l'obbligo di mantenere nelle quote originali le altezze dei vari piani, non si applicano le disposizioni dettate dal vigente Regolamento Edilizio e d'Igiene in materia di altezza minima dei locali e di superficie e rapporti di illuminazione.

In ogni caso gli interventi dovranno perseguire al fine di assicurare condizioni idonee e sufficienti per la salubrità dei locali, anche il riferimento alla loro ventilazione, aereazione ed illuminazione.

Art. 16 - Norma transitoria

Per gli edifici soggetti a demolizione, sino alla data dell'intervento, sono consentiti lavori indispensabili per l'agibilità dell'edificio.

INDICI EDILIZI RELATIVI AGLI EDIFICI A 4

o = volume e sagoma esistente

Settore	Isolato	U.E.	h max	N° piani	dest. d'uso	
I	a	8/9/10	7,50	2	M. 1	
	"	12	12,00	3	M. 3	
	c	2			res.	o
	"	8	10,00	3	res.	
	"	17			res.	o
	"	18			res.	o
	e	3/4/11/12	12,80	4	M. 3	
	f	20/21			res.	o
	g	I/2	9,00	2	serv. pubb.	
	"	4/5	10,50	3	M. 3	
	h. i	<u>5</u> <u>4/5/6/7</u>	<u>7,00</u>	<u>2</u>	M. 2 <u>res.</u>	o
II	b	I			res.	o
	"	14/15	7,00	2	res.	
	"	16	8,00	2	serv. priv.	
	c	2	6,50	2	res.	
	"	14/15/16	10,50	3	res.	
	"	30	8,00	2	M. 1	
	d	I/2	10,50	3	M. 3	
	"	5/6/7	10,50	3	M. 3	
	e	13/14/15 16	10,50	3	res.	
	f	I	10,50	3	M. 3	
	"	2/3/4	6,50	2	M. 1	
	h	4/5/6	7,00	2	res.	
	"	13/14	7,00	2	res.	
	"	17			res.	

Settore	Isolato	U.E.	h.max	N. piani	dest.d'uso
II	i	9			Misto I
	"	11/12/13 14/15	7,50	2	serv.pubb.
	m	6	10,60	3	M. 3
	n	I	7,50	2	serv.priv.
	o	5			M. I
	"	16			M. I
III	a	1/5	10,50	3	M. 2
	e	I			M. 3
	"	6			M. 1
	f	I	10,50	3	M. 2
	g	5/6	7,50	2	M. 2
	"	20/21/22 23	7,00	2	res.
	"	24			serv.pubb.
	h	4/5/6/7	7,50	2	M. 1
	i	2/3/4	7,00	2	res./M.I
	m	11/12/13	6,50	2	res.
	"	18	6,50	2	res.
	n	26/27/28	6,50	2	res.
IV	a	I	10,50	3	M. 3
	b	I	10,50	3	serv.priv.
	"	8/9			M. 2
	c	2/3	7,50	2	M. 1
	g	I/19/20/21 22/23	10,50	3	M. 3
	"	II	10,50	3	M. 3

Settore	Isolato	U.E.	h.max.	N.piani	dest.d'uso
IV	i	3/4/5	10,50	3	M. 3
	"	18	10,50	3	M. 2
	l	7	10,50	3	M. 3
	"	14	10,50	3	M. 2
	m	28	7,50	2	serv.priv.
V	a	I	7,00	2	res.
	"	26	7,00	2	res.
	"	38/39/40 41/42/43 44/45	10,50	3	M. 1
	"	47			res.
	"	49			res.
	b	5			serv.pubb.
	c	20			res.
	d	5/6/7	10,50	3	M. 3
	"	12/13	10,50	3	M2/MI
	"	14/15/16 17/18/19	7,50	2	M. I
	e	8			M. 2
	"	17			M. I
VI	g	1/2/3/4	10,50	3	M. 3
	h	I/17	10,50	3	M. 3
	"	15	7,00	2	res.

o  
o  
o  
o  
o  
o

Settore	Isolato	U.E.	h.max	N. piani	dest.d'uso
VII	d	2	10,50	3	M. 3
	g	1/2/3/7	10,50	3	serv.priv.
	h	8/9/10	10,50	3	M. 3
	l	I/2			serv.priv.
	p	I			res.
	"	2			res.
	q	5/6/7/8	10,50	3	M. 2
	"	13			M. 2
	r	5	10,50	3	M. 3
	"	9	10,50	3	M. 2
	"	13	10,50	3	M. 2
	"	18			M. 3
	s	I	10,50	3	M. 2
	"	6			M. 2
"	7	13,00	4	M. 3	

o  
o  
o  
o  
o  
o  
o